

N. 1018

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore LAURO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1996**

---

Modifica alla legge 4 agosto 1995, n. 722, per la istituzione  
della lotteria annuale di S. Anna

---

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina relativa alle lotterie nazionali ed internazionali è dettata, come noto, dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, con la quale si stabilisce che ogni anno si possono effettuare al massimo dodici lotterie nazionali ed una internazionale che di anno in anno vengono abbinate a varie manifestazioni. Nel rispetto delle regole dettate da questa normativa esiste quindi una discrezionalità del Ministro delle finanze nella scelta delle manifestazioni da collegare alle varie lotterie indette.

Attraverso questo meccanismo, pertanto, non è detto che una specifica manifestazione - sebbene rappresenti un importante episodio di vita sociale e culturale - veda riconoscersi ogni anno una corrispondente lotteria. Per questo motivo ritengo necessario presentare questo disegno di legge che prevede la istituzione di una «lotteria annuale internazionale di Ischia» abbinata alla festa di S. Anna.

Si tratta di un disegno di legge che nel sottolineare l'importanza della festa di S. Anna quale momento di autentica partecipazione popolare che unisce la cultura e la tradizione ischitana, vuole trasfor-

marla - attraverso la autorizzazione di una specifica lotteria - in strumento agile, adatto a recuperare i fondi necessari al rilancio del ruolo di Ischia come isola di storia e di arte.

Da oltre mezzo secolo la festa a mare agli scogli di S. Anna continua ad appassionare giovani e meno giovani ed a richiamare l'attenzione di migliaia di persone, ogni anno, il 26 luglio; un appuntamento che richiama ad Ischia isolani sparsi nel mondo e turisti italiani e stranieri. Una festa unica nel suo genere, che ha suscitato l'interesse professionale di attori, registi teatrali e cinematografici, artisti e uomini della cultura.

A tale scopo l'articolo 2 di questa iniziativa di legge prevede che gli utili siano devoluti al comune di Ischia destinando un terzo di tale somma all'organizzazione della festa di S. Anna e gli altri due terzi al finanziamento di interventi di restauro e conservazione di beni artistici e culturali ischitani.

Le finalità di promozione turistica e di valorizzazione dell'arte e della cultura, unitamente al fatto che la nostra iniziativa non comporta grossi oneri di spesa per lo Stato, ci fanno ben sperare in un rapido iter di approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. A partire dall'anno 1997 è autorizzata l'effettuazione di una lotteria internazionale annuale denominata «Lotteria internazionale di Ischia».

2. Salvo quanto disposto dalla presente legge, alla «Lotteria internazionale di Ischia» si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni. Essa si aggiunge alle lotterie previste dall'articolo 1 della predetta legge, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

**Art. 2.**

1. La «Lotteria internazionale di Ischia» è collegata con la «Festa di S. Anna», che è caratterizzata dalla sfilata di imbarcazioni addobbate.

2. Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Ischia e sono destinati per un terzo allo svolgimento ed alla valorizzazione della «Festa di S. Anna» e per gli altri due terzi ad opere di conservazione e di restauro dei beni artistici e culturali situati nell'isola di Ischia.

**Art. 3.**

1. I biglietti della «Lotteria internazionale di Ischia» possono essere venduti anche all'estero, negli Stati europei ed extraeuropei, nel rispetto delle norme vigenti dello Stato straniero. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nonché gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati con decreto del Ministro delle finanze alla distribuzione all'estero dei

biglietti della «Lotteria internazionale di Ischia».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.